

REGOLAMENTO (CEE) N. 1847/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1988

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categorie ex 18, e 26) originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/87⁽⁴⁾, sottopone a un regime di sorveglianza comunitaria l'importazione di alcuni prodotti tessili provenienti da determinati paesi terzi;

considerando che la Turchia ha applicato procedure amministrative intese a fornire una rapida informazione sull'andamento delle correnti di scambi di alcuni prodotti tessili;

considerando che tra la Comunità economica europea e la Turchia si è instaurata una cooperazione amministrativa nel settore degli scambi di alcuni prodotti tessili che figurano in allegato;

considerando che, per raggiungere piena efficacia, detta cooperazione amministrativa deve basarsi in particolare su dati statistici concordanti;

considerando che è opportuno non applicare il presente regolamento ai prodotti che figurano in allegato originari della Turchia introdotti, prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, nel territorio della Comunità, ma non ancora immessi in libera pratica nella Comunità stessa,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II o, all'occorrenza, di un documento d'informazione d'esportazione relativo ai prodotti dell'artigianato o del folclore conforme al modello che figura nell'allegato III.

Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni turche di esportatori di prodotti dell'abbigliamento d'Istanbul, Izmir, Cukurova e Burza.

Ogni documento d'informazione d'esportazione deve essere presentato alle autorità competenti degli Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio.

Il documento d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere prorogato di un altro mese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Esso non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato I originari della Turchia e precedentemente introdotti nel territorio doganale della Comunità ma non immessi in libera pratica nella Comunità medesima.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 18.